

**C.M. 6 del 25/01/2002**

**(Estratto)**

**Oggetto:**

Decreto del Presidente della Repubblica dicembre n Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica luglio n nonch disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari

Testo

**SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI PER I SOGGETTI IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

Secondo l'articolo del regolamento i soggetti in regime di contabilità semplificata individuati dall'articolo del DPR n del possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili

In particolare si tratta delle imprese individuali anche familiari e di quelle collettive esercitate sotto forma di società di persone e assimilate che nell'anno precedente a quello in corso abbiano conseguito ricavi non superiori a lire seicento milioni se esercenti attività di prestazione di servizi e non superiori a un miliardo se esercenti attività diverse

L'esercizio di tale facoltà subordinato in questo caso alla sola condizione che siano esibiti a richiesta degli Uffici finanziari gli stessi dati ordinati secondo gli stessi parametri che l'articolo del DPR n del prevede con riguardo al registro dei beni ammortizzabili. Ad esempio con riferimento a beni immobili e a beni iscritti in pubblici registri dovranno essere forniti agli organi di controllo i dati relativi all'anno di acquisizione del bene il suo costo originario le rivalutazioni le svalutazioni il fondo di ammortamento nella misura raggiunta alla fine del periodo d'imposta precedente il coefficiente di ammortamento praticato nel periodo d'imposta la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo

Ai sensi dell'articolo comma del citato DPR n del permane per i soggetti in contabilità semplificata la facoltà di registrare i dati di cui all'articolo anziché nel registro dei beni ammortizzabili in quello degli acquisti tenuto ai fini IVA